

D.M. 11 maggio 1990. *Approvazione della deliberazione n. 75 assunta dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 28 luglio 1989 concernente la regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (G.U. 29-5-1990, n. 123)*

Deliberazione n. 75. *Regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.*

Art. 1. Trattamenti familiari: certificazioni

In occasione della prima richiesta del trattamento di famiglia, gli interessati sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro o, in caso di pagamento diretto, all'INPS il certificato di stato di famiglia e gli altri documenti richiesti per provare il diritto alla prestazione familiare.

Il certificato di stato di famiglia deve essere rinnovato con periodicità quinquennale e in occasione delle variazioni della situazione familiare, successivamente intervenute, fatta comunque salva per l'INPS la possibilità di richiederne la presentazione tutte le volte che ne ravvisi la necessità.

Nel caso di pagamento diretto della prestazione, gli interessati hanno facoltà di produrre all'INPS, in luogo dello stato di famiglia, la dichiarazione di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli interessati devono inoltre denunciare al proprio datore di lavoro, o all'INPS in caso di pagamento diretto, ogni circostanza che possa influire sul diritto alla prestazione medesima.

Art. 2. Autorizzazione alla erogazione dei trattamenti di famiglia

La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall'INPS nei seguenti casi:

- 1) figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati, figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, figli naturali riconosciuti dall'altro genitore, figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro genitore;
- 2) fratelli, sorelle e nipoti;
- 3) familiari inabili per i quali non risulti già documentata l'invalidità al 100%;
- 4) familiari residenti all'estero in Stati membri della CEE o convenzionati;
- 5) familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio.

La corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata dall'INPS nei seguenti casi:

- 1) familiari di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) del comma precedente;
- 2) figli ed equiparati ultradiciottenni studenti;
- 3) figli coniugati;
- 4) genitori ed equiparati.

Il consiglio di amministrazione dell'INPS ha facoltà di modificare o integrare l'elencazione di cui ai precedenti commi nei casi in cui sia necessario esperire specifici accertamenti, formulare giudizi di natura amministrativa oltreché sanitaria, evitare situazioni di conflittualità nell'ambito familiare ovvero evitare agli interessati la reiterazione di adempimenti.

Art. 3. Registrazione dei dati e conservazione dei documenti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare sul libro matricola o su documenti equipollenti, per ciascun prestatore di lavoro cui viene corrisposto il trattamento di famiglia, i dati relativi al reddito familiare, al numero dei componenti il nucleo familiare, all'esistenza di condizioni per l'aumento dei limiti di reddito, e gli estremi delle eventuali autorizzazioni, nonché, per i soggetti aventi diritto agli assegni familiari, il numero dei familiari per i quali gli assegni stessi vengono corrisposti.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare il certificato di stato di famiglia e gli altri documenti presentatigli dal lavoratore per lo stesso periodo di tempo per il quale deve essere conservato il libro matricola, a decorrere dalla scadenza del mese cui si riferisce l'ultima erogazione del trattamento di famiglia corrisposto sulla base di tale documentazione.

Le dichiarazioni reddituali presentate dagli interessati per conseguire il trattamento di famiglia da parte dell'Istituto sono destinate esclusivamente a quest'ultimo. Sulla veridicità delle dichiarazioni l'Istituto opera verifiche, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, anche attraverso controlli incrociati con gli uffici delle imposte.

Sul modulo di denuncia contributiva mensile il datore di lavoro è tenuto ad indicare l'importo dei trattamenti di famiglia corrisposti e, con periodicità semestrale, tutti gli altri elementi ritenuti necessari dal consiglio di amministrazione dell'INPS per la gestione dei dati informativi relativi a tali trattamenti.

Art. 4. *Trattamento di fine rapporto*

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, è esonerato, a partire dalle denunce relative all'anno 1989, dall'obbligo di indicare nella denuncia nominativa dei lavoratori, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto, il dato concernente la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto effettuato nell'anno precedente.